

---

## Il trust gioca d'anticipo con la tassa in entrata

IL Sole 24 Ore | PRIMO PIANO | 04 OTTOBRE 2024 | Angelo Busani

---

La revisione della tassazione dei trust, contenuta nella legge di riforma dell'imposta di donazione (Dlgs 139/2024), rappresenta un capitolo di fondamentale importanza circa l'utilizzo del trust in Italia. Infatti, il trust è da tempo completamente sdoganato sia sotto il profilo dell'imposizione diretta (in quanto il Tuir lo regola espressamente) sia sotto il profilo civilistico, sempre che non contenga elementi di fraudolenza o di fittizietà.

L'ultimo tassello di incertezza, che era appunto rappresentato dall'imposizione indiretta (a oggi disciplinata dalla circolare n. 34/2022, emanata dall'agenzia delle Entrate sotto la pressione di decine di sentenze di Cassazione), viene dunque meno in conseguenza della riforma. Il trust è l'unico strumento giuridico che nel nostro ordinamento rende possibile affidare l'incarico di gestione di un patrimonio, comunque composto, a un soggetto che, divenendo titolare del patrimonio affidatogli, può agire con la discrezionalità tipica del proprietario, con l'unico limite di doversi comportare in modo da perseguire, in tale gestione, lo scopo indicato dal soggetto che ha istituito il trust. Lo scopo in questione può essere del più vario genere: proteggere un patrimonio, gestirlo in funzione di un passaggio generazionale, liquidarlo per pagare una classe di creditori, tutelare una situazione di disabilità, fare beneficenza, efficientare la governance di una società, eccetera.

Con la legge di riforma dell'imposta di donazione viene ora acclarato che: a) l'atto di dotazione del trust non è soggetto a imposizione, a meno che il contribuente non lo richieda; b) se non vi è la tassazione "in entrata", l'imposta di donazione si pagherà nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari; c) se invece è applicata la tassazione "in entrata", nessuna tassazione sarà applicata nel momento in cui il trustee effettuerà l'attribuzione ai beneficiari. In altre parole, se si pagherà in entrata, diventeranno irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust avrà durante la vigenza del trust e pure diviene irrilevante il cambiamento di percussione fiscale che intervenga tra il momento in cui il trust è istituito e il momento in cui il trustee distribuisca il patrimonio del trust.

Se, ad esempio, quando si istituisce il trust, il patrimonio apportato vale 100mila euro e l'aliquota è il 6 per cento senza franchigia, l'applicazione immediata della tassazione sterilizzerà l'eventualità che, al termine del trust, in ipotesi, il patrimonio del trust valga un milione di euro e l'aliquota sia fissata al 20 per cento. La tassazione anticipata conviene ovviamente anche all'erario, che perfeziona un incasso in anticipo rispetto al momento in cui si realizza la fattispecie dalla quale origina l'obbligazione di pagamento dell'imposta. © RIPRODUZIONE RISERVATA